

Ordinanza concernente l'uso delle aree ricreative aperte al pubblico
(del 15 gennaio 1990)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 179 e 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC);

o r d i n a:

Art. 1 ¹Sono aree ricreative tutti gli spazi delimitati da opere di cinta e dotati di infrastrutture sportive e/o attrezzature da gioco o che per il loro carattere e la loro situazione si prestano particolarmente ad attività di svago.

Definizione
a. In generale

² ¹Sono segnatamente aree ricreative:

b. In particolare

- Il Parco Sportivo di Cortivallo (mapp. No. 411);
- il campo sportivo adiacente alla casa comunale e il prato antistante alla Scuola elementare (mapp. No. 80);
- il prato circostante la sede della scuola dell'infanzia (mapp. No. 421);
- le aree pubbliche del Colle (mapp. N.ri 70, 81, 432).

Art. 1a ² La presente ordinanza si applica a tutte le aree ricreative esistenti sul territorio comunale ad eccezione del Parco sportivo di Cortivallo il cui uso è disciplinato da uno specifico regolamento.

Campo d'applicazione

Art. 2 ¹Le aree ricreative sono messe gratuitamente a disposizione dei cittadini domiciliati o residenti nel comune di Sorengo.

Principio

²E' comunque data la facoltà al municipio di fissare delle condizioni.

Art. 3 L'uso delle aree ricreative da parte di non residenti nel Comune è subordinato ad un permesso rilasciato dal Municipio. Per ogni permesso, nel quale possono essere inserite delle condizioni particolari, può essere prelevata una tassa massima di Fr. 100.--.

Eccezioni

Art. 3a ² ¹L'accesso a tutte le aree ricreative è vietato dalle ore 22.00 alle ore 07.00 durante il periodo in cui vige l'ora legale e dalle 20.00 alle 07.00 il resto dell'anno.

Limitazioni orarie

²L'accesso agli spazi ricreativi in diretta relazione con le sedi scolastiche (mapp. N.ri 80 e 421) è inoltre vietato durante lo svolgimento delle relative attività.

³Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati.

1) Cpv. modificato con OM del 26 agosto 2008

2) Articolo modificato con OM del 26 agosto 2008

Domanda	<p>Art. 4 La domanda per l'ottenimento del permesso dev'essere presentata per iscritto almeno sette giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'area e deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- generalità (cognome, nome e indirizzo completo) del richiedente responsabile;- data, orario, e durata dell'utilizzazione dell'area;- scopi e attività che si intendono svolgere;- numero approssimativo degli utenti.
Responsabilità	<p>Art. 5 Il Comune e i suoi organi declinano ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi ricreativi.</p> <p>²Gli utenti sono responsabili per i danni causati agli spazi ricreativi, a eventuali strutture annesse e a terzi.</p>
Azioni vietate	<p>Art. 6 ¹E' vietata ogni azione incompatibile agli scopi per i quali sono riservati gli spazi ricreativi; come pure ogni azione, atto, o disciplina sportiva che possa mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.</p> <p>²E' in particolare vietato l'accesso alle aree di svago con veicoli a motore di qualsiasi genere.</p>
Contravvenzioni	<p>Art. 7 ¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 500.--.</p> <p>²La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura dell'art. 147 e segg. LOC.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. ¹⁾</p>
Pubblicazione e rimedi di diritto	<p>Art. 9 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.</p> <p>²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.</p>

1) in vigore dal 5 febbraio 1990